
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD



UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
GIUDICE ESECUZIONE: Dr. Margherita Lojodice
Procedimento di Esecuzione immobiliare
R.G.E 33-2020

I.S.P. OBG S.R.L./OMISSIS E OMISSIS
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

C.T.U.: ARCH. MIRELLA VENTRONE

Risposta chiarimenti custode lotto 1

*Arch. Mirella Ventrone - 80122 NAPOLI - Via Orazio 136
Tel/fax: 0817144609 - cell.: 3473362447 - e-mail: mirellaventrone@libero.it
C.F.: VNTMLL69T681234W - P.IVA 06156291210*

Oggetto integrazione:

- Risposta alla richiesta di chiarimenti effettuata alla sottoscritta in data odierna del 30-07-2024

La sottoscritta Mirella Ventrone, nominata in qualità di CTU dal G.E. Margherita Lojodice nella procedura 33-2020 in data odierna del 30-07-2024 riceveva pec dei seguenti chiarimenti posto dal custode avv. Raffaele Sepe riguardanti il lotto I:

- 1) Descrizione interna dell'immobile, esposizione, piano, numero di bagni, stanze ecc
- 2) Confini dell'immobile
- 3) Copia del titolo di provenienza
- 4) Chiarimenti in merito alla trascrizione del 24/02/2006 - Registro Particolare 6610 Registro Generale 11935, notaio DE VIVO CLAUDIO, Repertorio 218507/14133 del 23/02/2006, ATTO TRA VIVI - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO.

Risposta ai Chiarimenti

- 1) L'immobile, così come identificato nella relazione peritale e raffigurato planimetricamente a pag. 16, si compone di ingresso, soggiorno, n.2 camere da letto (di cui una con piccolo bagno incluso), bagno, cucina e piccolo ripostiglio. La scrivente ha restituito con il programma vettoriale Archicad la configurazione tridimensionale dell'appartamento tramite rendering (da pag. 16 a pag. 19 della relazione peritale)
- 2) L'appartamento oggetto di esecuzione confina a Nord con il corso Campano, a sud con la corte comune, ad ovest con l'appartamento int. 8, ad est con proprietà aliena
- 3) La scrivente allega alla presente il primo titolo di provenienza a cura del notaio Claudio De Vivo del 23-02-2006
- 4) Si specifica che a far data dall'acquisto del 23-02-2006 gli esecutati si obbligavano a non trasferire per il periodo di 5 anni l'immobile in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera della giunta regionale n.3863 del 30-12-2003 e n.66 del 20-01-2004. Tale circostanza non risulta rilevante ai fini della vendita forzata dell'immobile in quanto risulta ampiamente decaduto tale termine.

La scrivente specifica che il posto auto non risulta di proprietà esclusiva degli esecutati né risulta essere pertinenza dell'immobile ma l'area adibita a parcheggio nel cortile comune è in comproprietà con l'intero fabbricato.

Napoli,30-07-2024

arch. Mirella Ventrone